



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legga Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemezza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 064845

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

ATTIVITA' GIOVANILE

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale n° 49 del 27 Dicembre 2024

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 135/A FIGC inerente la modifica agli artt. 103 e 117 delle N.O.I.F.;

COMUNICATO UFFICIALE N. 136/A FIGC inerente i Termini e le modalità per il ritesseramento di calciatori in scadenza al 30 giugno 2025;

COMUNICATO UFFICIALE N. 137/A FIGC inerente i Termini e le modalità per il ritesseramento delle calciatrici in scadenza al 30 giugno 2025.

2. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

3. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

4. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

TORNEI REGIONALI

VISTA la richiesta formulata dalla società **A.S.D. GIANNONE SPORT di Corigliano-Rossano (CS)** per ottenere l'autorizzazione ad organizzare ed a svolgere il Torneo a carattere Regionale denominato **"Natale Insieme"** riservato ai giovani calciatori della categoria Esordienti Misti;

ESAMINATO il Regolamento trasmesso dalla società, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo dal 27 al 29 dicembre 2024, presso i campi sportivi "Giannone Sport" e "Sporting Club Corigliano" di Corigliano-Rossano.

I referti di gara, redatti da tecnici o dirigenti regolarmente tesserati FIGC, dovranno essere trasmessi alla Delegazione Distrettuale di Rossano, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

VISTA la richiesta formulata dalla società **A.S.D. GIANNONE SPORT di Corigliano-Rossano (CS)** per ottenere l'autorizzazione ad organizzare ed a svolgere il Torneo a carattere Regionale denominato **"Natale Insieme"** riservato ai giovani calciatori della categoria Pulcini Misti;

ESAMINATO il Regolamento trasmesso dalla società, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo dal 27 al 29 dicembre 2024, presso i campi sportivi "Giannone Sport" e "Sporting Club Corigliano" di Corigliano-Rossano.

I referti di gara, redatti (in deroga) da tecnici o dirigenti regolarmente tesserati FIGC, dovranno essere trasmessi alla Delegazione Distrettuale di Rossano, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

Gli organizzatori e le società partecipanti dovranno rigorosamente verificare che tutti i giovani calciatori utilizzati nel Torneo, siano in possesso della documentazione sanitaria prevista dall' art. 43 delle N.O.I.F..

Nel caso di eventuale concomitanze delle gare del torneo con Attività Ufficiali Federali, le società affiliate alla F.I.G.C. che partecipano al torneo devono dare precedenza alle attività federali.

COMUNICAZIONI DEL COORDINAMENTO FEDERALE CALABRIA

Allegati

CONVOCAZIONE C.F.T. CATANZARO

Si rimette in allegato la convocazione del Centro Federale Territoriale di Catanzaro del 30 dicembre 2024.

CONVOCAZIONE C.F.T. COSENZA

Si rimette in allegato la convocazione del Centro Federale Territoriale di Cosenza del 30 dicembre 2024.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 16 "ELITE " - Sperimentale

Recuperi

Recupero Gara VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919 = ROSSANESE del 29.12.2024 (ore 15.00)

Il recupero della gara a margine, ratifica accordi intercorsi società interessate, viene anticipato alle ore 11.30 e si disputerà sul campo "Ginepri" di Lamezia Terme/S.Eufemia, sito in Via Ginepri.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17

Recuperi

Recupero Gara POLISPORTIVA LAMEZIA = PRO COSENZA

Il recupero della gara a margine, ratifica accordi intercorsi società interessate, viene fissato per sabato 28 dicembre 2024, ore 14.30, sul campo "R. Riga" di Lamezia Terme/S.Eufemia, sito in Loc. Pitizzani - Via Boccioni.

Recupero Gara F.C. MONTALTO UFFUGO = LUPI MARCELLINA

Il recupero della gara a margine viene fissato per martedì 7 gennaio 2024, ore 15.00.

Recupero Gara VIRTUS SOVERATO = REAL MONTEPAONE

Il recupero delle gare a margine viene fissato per martedì 7 gennaio 2024, ore 14.30.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15

Modifiche al programma gare

Gara ESPERANZA CATANZARO = SAMBIASE 2023 del 22.12.2024 (ore 9.30)

La gara a margine, ratifica accordi intercorsi società interessate, è stata posticipata alle ore 12.30 (campo "Centro Sportivo Simeri Mare", di Simeri Mare, sito in Viale Santa Chiara).

Gare rinviate

Gara DOMENICO FRANCO = SPORTIME del 23.12.2024 (ore 15.00)

La gara a margine, seguito avversità atmosferiche e ratifica accordi intercorsi società interessate, è stata rinviata.

La stessa verrà recuperata giovedì 2 gennaio 2025, ore 15.00.

5. PROGRAMMA GARE PROSSIMO TURNO

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 16 "ELITE" - Sperimentale

GIRONE A - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919	ROSSANESE	A	29/12/2024 11:30	429 COMUNALE "GINEPRI"	LAMEZIA TERME/S.EUFEMIA	VIA GINEPRI 65

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17

GIRONE A - 9 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ACRI ACADEMY	NUOVA REAL SORRENTO	A	28/12/2024 15:00	391 COMUNALE "F. COSCHIGNANO"	ACRI/SAN GIACOMO	LOCALITA SAN GIACOMO D'ACRI

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15

GIRONE A - 8 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
SPORTING CLUB CORIGLIANO	ATLETICO F.SCICCHITANO	A	29/12/2024 10:30	10 "TONINO SOSTO"	CORIGLIANO SCALO/VILL.FRASSA	CONTRADA VILLAGGIO FRASSA
DOMENICO FRANCO	SPORT ACADEMY ALTO JONIO	A	30/12/2024 10:30	97 COMUNALE "U.CATALANO"	SARACENA	VIA ALDO MORO

GIRONE A - 10 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
DOMENICO FRANCO	SPORTIME	A	02/01/2025 15:00	97 COMUNALE "U.CATALANO"	SARACENA	VIA ALDO MORO

GIRONE B - 8 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
RENDE CALCIO 1968	SOCCER MONTALTO	A	29/12/2024 10:30	339 COMUNALE "VILLAGGIO EUROPA"	RENDE/VILLAGGIO EUROPA	VIA BUENOS AIRES



CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 FEMMINILE



GIRONE A - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CUS COSENZA	COSENZA CALCIO S.R.L.	R	28/12/2024 14:30	414 CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO	RENDE/ARC.AVACATA	VIA PIETRO BUCCI-UNIVERSITA
POLISPORTIVA LAMEZIA	REGGINA 1914 A.S. ASD	R	29/12/2024 09:30	429 CAMPO "GINEPRI"	LAMEZIA TERME/S. EUFEMIA	VIA GINEPRI 65
CROTONE S.R.L.	CATANZARO 1929 S.R.L.	R	02/01/2025 10:30	487 COMUNALE "SETTORE B"	CROTONE/TUFOLO	VIA GIOACCHINO DA FIORE



CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 FEMMINILE



GIRONE A - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
SPORTIVA RENDE	POLISPORTIVA LAMEZIA	R	28/12/2024 15:30	505 C.S. PIETRO MANCINI (SG)	COSENZA	VIALE MAGNA GRECIA
CROTONE S.R.L.	COSENZA CALCIO S.R.L.	R	30/12/2024 17:30	518 C.S. CENTRAL PARK	CROTONE	VIA DELLE ORCHIDEE

GIRONE B - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CATANZARO 1929 S.R.L.	REGGINA 1914 A.S. ASD	R	30/12/2024 15:00	480 CENTRO SPORTIVO SIMERI MARE	SIMERI MARE	VIALE SANTA CHIARA

6. RISULTATI GARE

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 16 "ELITE" - Sperimentale

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/12/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - A			
NUOVA BULLDOG VIBO	- VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919	8 - 0	
(1) ROSSANESE	- REGGINA 1914 A.S. ASD	2 - 5	
(2) SAMBIASE 2023	- KENNEDY J.F. AQUILE	3 - 1	
TREBISACCE CALCIO	- PANTERE NERE CATANZARO	0 - 2	
UNION KROTON 1988	- ACADEMY CROTONE	0 - 3	
(2) VIGOR CATANZARO	- CESCO SBANO	N.P.	R

(1) - disputata il 21/12/2024

(2) - disputata il 23/12/2024

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 14 "ELITE"

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/12/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 9 Giornata - A			
(1) KENNEDY J.F. AQUILE	- SC ALESSANDRO ROSINA	2 - 2	
(2) REGGINA 1914 A.S. ASD	- SPORTING CLUB CORIGLIANO	2 - 3	
RENDE CALCIO 1968	- CESCO SBANO	0 - 1	
ROSSANESE	- REAL COSENZA	0 - 10	
SOCCER MONTALTO	- NUOVA BULLDOG VIBO	3 - 2	
TREBISACCE CALCIO	- IVAN CASTIGLIA ACADEMY	0 - 3	

(1) - disputata il 23/12/2024

(2) - disputata il 22/12/2024

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17

ERRATA CORRIGE RISULTATO GARA DEL 13/12/2024

Si trascrive qui di seguito il risultato ufficiale della sotto elencata gara a seguito di errata corrige da parte del direttore di gara:

GIRONE C - 9 Giornata - A			
ESPERANZA CATANZARO	- SERSALE CALCIO 1975	1 - 4	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/12/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 10 Giornata - A			
DOMENICO FRANCO	- SOCCER MONTALTO	N.P.	R
(1) F.C. MONTALTO UFFUGO	- LUPI MARCELLINA	SOSP.	M
FOLGORE CALCIO 1990	- ATLETICO F.SCICCHITANO	1 - 0	
NUOVA REAL SORRENTO	- A. ANDREOLI	4 - 0	
SC ALESSANDRO ROSINA	- ACRI ACADEMY	7 - 0	
SPORTING CLUB CORIGLIANO	- TREBISACCE CALCIO	3 - 3	

(1) - disputata il 20/12/2024

GIRONE B - 10 Giornata - A			
(1) AEK CROTONE	- MARCA FOOTBALL CLUB	1 - 0	
E.COSCARELLO CASTROLIBERO	- JUVENTUS CLUB A.S.D.	12 - 2	
POLISPORTIVA D.CUTRO	- ACADEMY LAMEZIA	1 - 9	
(1) POLISPORTIVA LAMEZIA	- PRO COSENZA	N.D.	M
REAL COSENZA	- POLISPORTIVA G.SALERNO	3 - 8	
(1) ROGLIANO 1948	- CALCIO LAMEZIA	2 - 1	

(1) - disputata il 20/12/2024

GIRONE C - 10 Giornata - A			
GIOIESE 1918	- PANTERE NERE CATANZARO	4 - 1	
(1) SAMBIASE 2023	- ROSARNESE	2 - 2	
SERSALE CALCIO 1975	- DAVOLI ACADEMY	9 - 1	
VIBONESE CALCIO S.R.L.	- POLISTENA CALCIO A 5	3 - 0	GST
(1) VIGOR CATANZARO	- ESPERANZA CATANZARO	2 - 2	
(1) VIRTUS SOVERATO	- REAL MONTEPAONE	SOSP.	F

(1) - disputata il 20/12/2024

GIRONE D - 10 Giornata - A			
AUDAX LOCRI	- ACADEMY ARDORE	1 - 0	
(1) C.S.P.R. 94	- ACCURSI FOOTBALL ACADEMY	0 - 3	
CITANOVA CALCIO	- LUDOS VECCHIA MINIERA	1 - 2	
(1) REGGINA 1914 A.S. ASD	- GIOIOSA JONICA ASD	3 - 1	
S.E.L.E.S.	- VAL GALLICO	5 - 2	
(1) TAURIANOVA ACADEMY	- CAMPESE	0 - 3	

(1) - disputata il 20/12/2024

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/12/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 10 Giornata - A		
DIGIESS PRAIATORORA	- SPORT ACADEMY ALTO JONIO	12 - 1
(1) FOLGORE CALCIO 1990	- ELISIR	0 - 3
(1) ROSSANESE	- VIRTUS CORIGLIANO 2021	2 - 0
SC ALESSANDRO ROSINA	- ATLETICO F.SICCHITANO	5 - 3
SPORTING CLUB CORIGLIANO	- ACADEMY ROSSANO	10 - 0

(1) - disputata il 23/12/2024

GIRONE B - 10 Giornata - A		
(1) ACADEMY CROTONE	- TAVERNA ACADEMY MONTALTO	8 - 0
(2) AEK CROTONE	- MARCA FOOTBALL CLUB	1 - 3
(2) PLM MORRONE	- ACRI ACADEMY	4 - 1
POLISPORTIVA G.SALERNO	- RENDE CALCIO 1968	4 - 0
REAL COSENZA	- PRO COSENZA	1 - 3
SOCCER MONTALTO	- JUVENTUS CLUB A.S.D.	1 - 0

(1) - disputata il 21/12/2024
(2) - disputata il 23/12/2024

GIRONE C - 10 Giornata - A		
ACADEMY LAMEZIA	- KENNEDY J.F. AQUILE	1 - 1
(1) CALCIO LAMEZIA	- POLISPORTIVA LAMEZIA	3 - 1
ESPERANZA CATANZARO	- SAMBIASE 2023	1 - 14
GIOIESE 1918	- PANTERE NERE CATANZARO	2 - 0
VIGOR CATANZARO	- VIBONESE CALCIO S.R.L.	1 - 1
VIRTUS SOVERATO	- ROSARNESE	2 - 0

(1) - disputata il 23/12/2024

GIRONE D - 10 Giornata - A		
ACADEMY ARDORE	- GIOIOSA MARINA	2 - 3
AUDAX LOCRI	- S.E.L.E.S.	2 - 4
C.S.P.R. 94	- REGGINA 1914 A.S. ASD	2 - 1
SEGATO	- UNION SIDERNO 2015	6 - 0
TAURIANOVA ACADEMY	- REGGIO RAVAGNESE 1960	3 - 0



CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 FEMMINILE



RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18/12/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - A		
CROTONE S.R.L.	- COSENZA CALCIO S.R.L.	3 - 3
(1) POLISPORTIVA LAMEZIA	- CATANZARO 1929 S.R.L.	N.P.

(1) - disputata il 22/12/2024

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/12/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - R		
CUS COSENZA	- POLISPORTIVA LAMEZIA	12 - 1



CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 FEMMINILE



RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/12/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 2 Giornata - R		
LOCRI NEXT GEN	- SEGATO	1 - 7

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/12/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - R		
COSENZA CALCIO S.R.L.	- SPORTIVA RENDE	1 - 1
(1) POLISPORTIVA LAMEZIA	- CUS COSENZA	2 - 6

(1) - disputata il 23/12/2024

7. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 24.12.2024, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 16 "ELITE " - Sperimentale

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 21/12/2024

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

ROMEO AGOSTINO PIO (REGGINA 1914 A.S. ASD)

AMMONIZIONE (I INFR)

ABOUFARIS SOUFIANE (REGGINA 1914 A.S. ASD)
SCARFO GABRIELE (REGGINA 1914 A.S. ASD)

GRASSO ALESSANDRO (REGGINA 1914 A.S. ASD)
RIZZO SERAFINO SAMUEL (ROSSANESE)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 22/12/2024

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (II INFR)

PIPERIS VICENZO (ACADEMY CROTONE)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

MANGANI CHRISTIAN (NUOVA BULLDOG VIBO)
DORIA FRANCESCO PIO (PANTERE NERE CATANZARO)
COVELLI FRANCESCO (UNION KROTON 1988)

BATTAGLIA FRANCESCO MARIA (PANTERE NERE CATANZARO)
MARITATO MARCO (TREBISACCE CALCIO)
PIRILLO CRISTIAN (UNION KROTON 1988)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 23/12/2024

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

CULLICE GIANLUCA (SAMBIASE 2023)

per comportamento non regolamentare durante la gara.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SPAGNOLO MARCO (KENNEDY J.F. AQUILE)

AMMONIZIONE (I INFR)

BIAFORA MARCO (KENNEDY J.F. AQUILE)

RONDINELLI SALVATORE (SAMBIASE 2023)

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 14 "ELITE "

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 21/12/2024

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 100,00 SOCCER MONTALTO

per ingresso abusivo di soggetti non identificati ma riconducibili alla società Soccer Montalto sul terreno di gioco che avevano un battibecco con i componenti della panchina della società ospite.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

TIDULA DENIS ANDREI	(IVAN CASTIGLIA ACADEMY)	BENELMIR HOSSAM	(NUOVA BULLDOG VIBO)
---------------------	--------------------------	-----------------	----------------------

AMMONIZIONE (I INFR)

AUTELLITANO MATTEO	(IVAN CASTIGLIA ACADEMY)	CICCONE GIUSEPPE	(NUOVA BULLDOG VIBO)
--------------------	--------------------------	------------------	----------------------

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 22/12/2024

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

FILIPPONE ROCCO	(REGGINA 1914 A.S. ASD)
-----------------	-------------------------

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 23/12/2024

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

ANTONUCCI DOMENICO	(SC ALESSANDRO ROSINA)
--------------------	------------------------

per comportamento non regolamentare durante la gara.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

IORIO CHRISTIAN	(SC ALESSANDRO ROSINA)
-----------------	------------------------

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17

ERRATA CORRIGE

Gara del 13/12/2024 VAL GALLICO - CAMPESE

Il Giudice Sportivo Territoriale preso atto che sul C.U. 47 del 19/12/2024 è apparsa la squalifica quale "espulso dal campo" per una gara effettiva a carico del calciatore n.10 Postorino Antonino nato il 27.03.2008 appartenente alla società Campese;

rilevato, che a seguito apposito supplemento di rapporto fatto pervenire dall'arbitro viene precisato che il calciatore effettivamente espulso dal campo è stato il n. 10 Chirico Manuel (7.01.2010) appartenente alla società Val Gallico e non Postorino Antonio della società Campese per come erroneamente indicato;

delibera

- 1) revocare la squalifica per una gara effettiva al calciatore Postorino Antonino nato il 27.03.2008 appartenente alla società Campese;
- 2) infliggere al calciatore Chirico Manuel (7.01.2010) della società Val Gallico la squalifica per una gara effettiva "espulso dal campo" (automatismo della sanzione).

GARE SOSPESE O NON DISPUTATE

Gara del 20/12/2024 F.C. MONTALTO UFFUGO - LUPI MARCELLINA

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara è stata sospesa al termine del primo tempo per la impraticabilità del terreno di gioco, dispone la trasmissione degli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza.

Gara del 20/12/2024 POLISPORTIVA LAMEZIA - PRO COSENZA

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la impraticabilità del campo di gioco, dispone la trasmissione degli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza.

Gara del 20/12/2024 VIRTUS SOVERATO - REAL MONTEPAONE

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara è stata sospesa al 12' del primo tempo per avversità atmosferiche, dispone la trasmissione degli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza.

DELIEBERE

Gara del 21/12/2024 VIBONESE CALCIO S.R.L. - POLISTENA CALCIO A 5

Il Giudice Sportivo territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la mancata presentazione nei termini regolamentari da parte della società POLISTENA CALCIO A 5;

visto l'art. 53 delle N.O.I.F., e gli articoli 8 e 10 del C.G.S.;

delibera

- 1) infliggere alla società POLISTENA CALCIO A 5 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
- 2) infliggere alla società POLISTENA CALCIO A 5 l'ammenda di € 103,00 per prima rinuncia;
- 3) infliggere alla società POLISTENA CALCIO A 5 la penalizzazione di UN punto in classifica.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 20/12/2024

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 50,00 GIOIOSA JONICA ASD

per aver consentito partecipazione a gara in veste di dirigente a soggetto non tesserato.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA

PEZZANO ANDREA (ESPERANZA CATANZARO)

per comportamento non regolamentare durante la gara.

AMMONIZIONE (I INFR)

TEDESCO MATTIA (GIOIOSA JONICA ASD)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MIRIGLIANO ANTONIO (GIOIOSA JONICA ASD)

CONIDI SIMONE (SAMBIASE 2023)

ALIBERTI THOMAS

(LUPI MARCELLINA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

VIAPIANA CARMELO (ESPERANZA CATANZARO)

AVELLINO MATTIA ARMANDO (MARCA FOOTBALL CLUB)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ESPOSITO ANTONIO (SAMBIASE 2023)

AMMONIZIONE (VI INFR)

GALARDO EMANUEL (AEK CROTONE)

BARTUCCIO ANTONINO

(ROSARNESE)

AMMONIZIONE (III INFR)

MANNELLA LUIGI (SAMBIASE 2023)

AMMONIZIONE (II INFR)

BIANCHI GIANPIERO (AEK CROTONE)

PAONESSA GIUSEPPE (ESPERANZA CATANZARO)

MACRI AGOSTINO MANUEL (ROSARNESE)

FAZZOLARI CRISTIAN

IANNELLI MATTEO

(C.S.P.R. 94)

(ROGLIANO 1948)

AMMONIZIONE (I INFR)

SINOPOLI ALEX (AEK CROTONE)

PECONI MATTEO (GIOIOSA JONICA ASD)

DE FRANCESCO GIUSEPPE (TAURIANOVA ACADEMY)

SESTITO GIOELE

ERRIGO VINCENZO

(ESPERANZA CATANZARO)

(REGGINA 1914 A.S. ASD)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 21/12/2024

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SANTORO CRISTIAN (ATLETICO F.SICCHITANO)

AMMONIZIONE (III INFR)

LICENZIATI GUIDO MARIA EUG (A. ANDREOLI)	VIGLIANTI FRANCESCO (ACADEMY ARDORE)
SINDONI ANTONIO (GIOIESE 1918)	PULLANO GABRIELE (JUVENTUS CLUB A.S.D.)
ROMEO GABRIELE (LUDOS VECCHIA MINIERA)	BORELLI MATTEO (PANTERE NERE CATANZARO)
CIAMPA GIUSEPPE (POLISPORTIVA D.CUTRO)	CALABRIA RAFFAELE (REAL COSENZA)
DE GIACOMO WALTER CAR. (SPORTING CLUB CORIGLIANO)	COTRONEO NICOLO (VAL GALLICO)

AMMONIZIONE (II INFR)

ALBANESI FILIPPO CARLO (ACADEMY ARDORE)	CERENZIA CLAUDIO (ACRI ACADEMY)
SIDIBE NOUHAN (E.COSCARELLO CASTROLIB.)	FUOCO CATALDO (FOLGORE CALCIO 1990)
PIRONE MASSIMILIANO (FOLGORE CALCIO 1990)	MAROPITO FRANCESCO (JUVENTUS CLUB A.S.D.)
POSTORINO GIULIO (LUDOS VECCHIA MINIERA)	CASCIARO MATTIA MARIA (SPORTING CLUB CORIGLIANO)

AMMONIZIONE (I INFR)

CALIGIURI CRISTIAN (ACADEMY ARDORE)	GIORGI CHRISTIAN SEBAS (ACADEMY ARDORE)
CARAVETTA FRANCESCO PIO (ACRI ACADEMY)	BALTI YASSINE (E.COSCARELLO CASTROLIB.)
PEDACE DOMENICO (NUOVA REAL SORRENTO)	BARBIERA ALAIN (SC ALESSANDRO ROSINA)
PIRO FIORELLO (SPORTING CLUB CORIGLIANO)	FALABELLA LEONARDO (TREBISACCE CALCIO)
SANTORO GIOVANNI PAOLO (VAL GALLICO)	

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 21/12/2024

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CURTO ANTONIO (ACADEMY CROTONE)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

IERARDI FRANCESCO (ACADEMY CROTONE)

AMMONIZIONE (II INFR)

PACENZA GIUSEPPE (ACADEMY CROTONE)

AMMONIZIONE (I INFR)

CROPANESE FORTUNATO (ACADEMY CROTONE)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 22/12/2024

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

ROSITANO WILLIAM FRANC	(ROSARNESE)	SERGIO ANTONINO	(ROSARNESE)
IENTILE VINCENZO	(S.E.L.E.S.)	PELLEGRINO CHRISTIAN	(UNION SIDERNO 2015)
MAZZEO DANIEL ALBERTO	(VIBONESE CALCIO S.R.L.)		

AMMONIZIONE (III INFR)

PANZARELLA ANTONIO	(ACADEMY LAMEZIA)	PEDRINI FRANCESCO	(GIOIESE 1918)
IIRITANO GIOVANNI	(KENNEDY J.F. AQUILE)		

AMMONIZIONE (II INFR)

ROCCA SAMUEL	(AUDAX LOCRI)	GARCEA FEDERICO	(KENNEDY J.F. AQUILE)
AMODIO EMANUELE	(POLISPORTIVA G.SALERNO)	SCOLA SALVATORE	(POLISPORTIVA G.SALERNO)
FILICETTI MATTEO	(SC ALESSANDRO ROSINA)	LUCI CARMELO	(TAURIANOVA ACADEMY)

AMMONIZIONE (I INFR)

TRIMBOLI DOMENICO PIO	(ACADEMY ARDORE)	DE FAZIO VINCENZO	(ACADEMY LAMEZIA)
GRANDINETTI FRANCESCO	(ACADEMY LAMEZIA)	PLACONA FRANCESCO	(ACADEMY ROSSANO)
MARTUCCI FRANCESCO	(ATLETICO F.SCICCHITANO)	DURSAN BOGDAN NICUSOR	(GIOIOSA MARINA)
TOTINO SALVATORE	(GIOIOSA MARINA)	LA CANNA GABRIELE	(KENNEDY J.F. AQUILE)
BELTRANO MARIO PIO	(PRO COSENZA)	SANTISE SIMONE	(PRO COSENZA)
CARRAVETTA MARIO	(REAL COSENZA)	CASTELLANO ANDREA	(REAL COSENZA)
SCIGLIANO LORENZO	(REAL COSENZA)	ARCUDI DEMETRIO	(REGGIO RAVAGNESE 1960)
PUNTILLO RICCARDO FRANC	(RENDE CALCIO 1968)	CANNIZZARO FRANCESCO	(ROSARNESE)
ARAGONA LORENZO FRANCES	(SOCCER MONTALTO)		

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 23/12/2024

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

GERACE ALESSANDRO ANTO	(AEK CROTONE)
------------------------	---------------

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

IDDAS CHRISTIAN JUNIO	(MARCA FOOTBALL CLUB)	CURIA ANDREA	(VIRTUS CORIGLIANO 2021)
-----------------------	-----------------------	--------------	--------------------------

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE**

GEREMICCA ANTONIO	(AEK CROTONE)
-------------------	---------------

per comportamento ingiurioso nei confronti dell'arbitro al termine della gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

REPICE NICCOLO PIO	(ROSSANESE)
--------------------	-------------

AMMONIZIONE (III INFR)

EVOLI CHRISTIAN	(MARCA FOOTBALL CLUB)
-----------------	-----------------------

AMMONIZIONE (II INFR)

GEREMICCA ANTONIO	(AEK CROTONE)	SANSONE ELIO	(AEK CROTONE)
DE VINCENTI COSTANTINO	(ELISIR)	PALOPOLI NICOLO JOSE	(FOLGORE CALCIO 1990)
GIGLIOTTI ALESSANDRO	(POLISPORTIVA LAMEZIA)	MADEO FRANCESCO	(VIRTUS CORIGLIANO 2021)

AMMONIZIONE (I INFR)

GERACE ALESSANDRO ANTO	(AEK CROTONE)	ROMEI PAOLO	(MARCA FOOTBALL CLUB)
------------------------	---------------	-------------	-----------------------

**CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 FEMMINILE****PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 18/12/2024**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI**AMMONIZIONE (I INFR)**

CLEMENO MIRIAM (CROTONE S.R.L.)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 21/12/2024

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI**AMMONIZIONE (I INFR)**

VESCIO ANGELA (POLISPORTIVA LAMEZIA)

**CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 FEMMINILE****PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 20/12/2024**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'**AMMENDA**

€ 25,00 COSENZA CALCIO S.R.L.

per inadeguata sistemazione dello spogliatoio arbitrale. (mancanza acqua calda).

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 22/12/2024

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI**AMMONIZIONE (I INFR)**

AMEDURI GIADA (LOCRI NEXT GEN)

Il versamento delle somme relative alle ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale dovrà essere effettuato a mezzo Bonifico Bancario sul c/c bancario intestato a COMITATO REGIONALE CALABRIA LND - IBAN: IT 90 F 03069 09606 100000019451 (BANCA INTESA SAN PAOLO) entro il 10 GENNAIO 2024 specificando il nome della Società e il Comunicato Ufficiale di riferimento.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 135/A

Il Consiglio Federale

- vista la circolare FIFA n. 1796 del 3 maggio 2022 in materia di “*Modifiche al Regolamento sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori – Nuove norme riguardati i prestiti dei calciatori nel calcio internazionale*”
- ravvisata, pertanto, la necessità di modificare gli artt. 103 e 117 delle N.O.I.F. per dare attuazione a quanto previsto all’art. 1, comma 3, lettera b) del suddetto Regolamento FIFA;
- visto l’art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di modificare gli artt. 103 e 117 delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 DICEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

Vecchio Testo	Nuovo Testo
<p style="text-align: center;">Art. 103</p> <p style="text-align: center;">Le cessioni temporanee di contratto in ambito professionistico</p>	<p style="text-align: center;">Art. 103</p> <p style="text-align: center;">Le cessioni temporanee di contratto in ambito professionistico</p>
<p>1. La cessione temporanea del contratto con il calciatore/calciatrice “professionista” o “apprendista prof” ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima mai eccedente quella del contratto economico e mai superiore a due stagioni sportive. Sono fatti salvi i limiti temporali previsti per i contratti degli “apprendisti prof”.</p> <p>2. A favore della società cessionaria è consentito il diritto di opzione per trasformare la cessione temporanea del contratto in cessione definitiva, a condizione:</p> <p>a) che tale diritto di opzione risulti nell’accordo di cessione temporanea, di cui deve essere indicato il corrispettivo convenuto;</p> <p>b) che la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;</p> <p>c) che la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli “apprendisti prof.”. La clausola relativa all’opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell’esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società</p>	<p>1. La cessione temporanea del contratto con il calciatore/calciatrice “professionista” o “apprendista prof” ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima di una stagione sportiva.</p> <p>2. A favore della società cessionaria è consentito il diritto di opzione per trasformare la cessione temporanea del contratto in cessione definitiva, a condizione:</p> <p>a) che tale diritto di opzione risulti nell’accordo di cessione temporanea, di cui deve essere indicato il corrispettivo convenuto;</p> <p>b) che la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;</p> <p>c) che la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli “apprendisti prof.”. La clausola relativa all’opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell’esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.</p>

cessionaria.

Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, precisandone il corrispettivo, da esercitarsi in caso di esercizio dell'opzione da parte della cessionaria.

2 bis. Abrogato

3. Negli accordi di cessione temporanea possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti da erogarsi, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio federale, attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico se le condizioni per la maturazione di detti premi ed indennizzi si sono già verificate, e le relative richieste sono già state depositate attraverso la modalità telematica, entro il termine di chiusura del secondo periodo di campagna trasferimenti, ovvero nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste se queste ultime si verificano dopo il decorso di detto termine. È altresì consentito inserire, negli accordi di cessione temporanea, clausole che prevedono premi e/o indennizzi in favore della società cessionaria, indipendentemente dall'individuazione di specifici criteri, da erogarsi attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico: tali clausole sono efficaci con la concessione della esecutività della

Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, precisandone il corrispettivo, da esercitarsi in caso di esercizio dell'opzione da parte della cessionaria.

2 bis. Abrogato

3. Negli accordi di cessione temporanea possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti da erogarsi, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio federale, attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico se le condizioni per la maturazione di detti premi ed indennizzi si sono già verificate, e le relative richieste sono già state depositate attraverso la modalità telematica, entro il termine di chiusura del secondo periodo di campagna trasferimenti, ovvero nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste se queste ultime si verificano dopo il decorso di detto termine. È altresì consentito inserire, negli accordi di cessione temporanea, clausole che prevedono premi e/o indennizzi in favore della società cessionaria, indipendentemente dall'individuazione di specifici criteri, da erogarsi attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico: tali clausole sono efficaci con la concessione della esecutività della

cessione.

3 bis. Negli accordi di cessione temporanea di contratto si può convenire l'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva, al verificarsi di condizioni sportive specificatamente definite e sempreché:

a) l'obbligo di riscatto risulti nell'accordo di cessione temporanea, con l'indicazione del corrispettivo convenuto tra le parti;

b) il contratto ceduto scada almeno nella stagione successiva a quella in cui si è obbligati al riscatto;

c) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto che scada almeno nella stagione successiva a quella in cui si è obbligati al riscatto, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof.". L'obbligo di riscatto, a pena di nullità, deve essere sottoscritto dal calciatore/calciatrice.

4. I termini e le modalità per l'esercizio dei diritti e per la ratifica dell'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva di cui ai precedenti commi sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.

4.bis. Negli accordi di cessione temporanea di calciatori/calciatrici maggiorenni in cui è previsto un diritto d'opzione oppure un obbligo di trasformazione della cessione da temporanea in definitiva, la società cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice e la società cessionaria che acquisisce detto diritto possono contestualmente prevedere il diritto di opzione a favore della società cedente al fine di attribuire a quest'ultima la

cessione.

3 bis. Negli accordi di cessione temporanea di contratto si può convenire l'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva, al verificarsi di condizioni sportive specificatamente definite e sempreché:

a) l'obbligo di riscatto risulti nell'accordo di cessione temporanea, con l'indicazione del corrispettivo convenuto tra le parti;

b) il contratto ceduto scada almeno nella stagione successiva a quella in cui si è obbligati al riscatto;

c) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto che scada almeno nella stagione successiva a quella in cui si è obbligati al riscatto, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof.". L'obbligo di riscatto, a pena di nullità, deve essere sottoscritto dal calciatore/calciatrice.

4. I termini e le modalità per l'esercizio dei diritti e per la ratifica dell'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva di cui ai precedenti commi sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.

4.bis. Negli accordi di cessione temporanea di calciatori/calciatrici maggiorenni in cui è previsto un diritto d'opzione oppure un obbligo di trasformazione della cessione da temporanea in definitiva, la società cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice e la società cessionaria che acquisisce detto diritto possono contestualmente prevedere il diritto di opzione a favore della società

facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice trasferito/a a condizione che:

a) nell'accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione nonché il corrispettivo, anche legato al verificarsi di particolari condizioni, convenuto per l'eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione sportiva del calciatore/calciatrice;

b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno del diritto di opzione;

c) la società cedente stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico decorrente dalla seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in definitiva, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof.";

d) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico della durata minima di tre stagioni sportive oltre quelle di durata della cessione temporanea, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof.". Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo ed esclusivamente nel primo giorno del periodo di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in definitiva.

cedente al fine di attribuire a quest'ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice trasferito/a a condizione che:

a) nell'accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione nonché il corrispettivo, anche legato al verificarsi di particolari condizioni, convenuto per l'eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione sportiva del calciatore/calciatrice;

b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno del diritto di opzione;

c) la società cedente stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico decorrente dalla seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in definitiva, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof.";

d) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico della durata minima di tre stagioni sportive oltre **quella** di durata della cessione temporanea, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof.". Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo ed esclusivamente nel primo giorno del periodo di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in

<p>Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze derivanti da quanto precede decorrono dal momento della rinuncia del diritto di opzione.</p>	<p>definitiva.</p> <p>Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze derivanti da quanto precede decorrono dal momento della rinuncia del diritto di opzione.</p> <p>4 ter. Ciascuna società di Serie A, Serie B e Serie C, in un qualsiasi momento, fermi restando i termini di tesseramento stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, può avere contemporaneamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a otto calciatori “professionisti” e/o “apprendisti prof”, acquisiti a titolo temporaneo da altre società affiliate alla FIGC; - fino a otto “calciatori professionisti” e/o “apprendisti prof”, trasferiti a titolo temporaneo ad altre società affiliate alla FIGC. <p>Ciascuna società di Serie A femminile professionistica, in un qualsiasi momento, fermi restando i termini di tesseramento stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, può avere contemporaneamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a sei calciatrici “professioniste” e/o “apprendiste prof”, acquisite a titolo temporaneo da altre società affiliate alla FIGC; - fino a sei calciatrici “professioniste” e/o “apprendiste prof”, trasferite a titolo temporaneo ad altre società affiliate alla FIGC. <p>Non sono soggette a limitazioni numeriche le cessioni temporanee di contratto dei/delle calciatori/calciatrici “professionisti/e” e/o “apprendisti/e prof” che hanno meno di 23 anni di età al 31 dicembre dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva.</p> <p>Indipendentemente dall’età, nessuna società può avere</p>
---	---

5. Le Leghe professionistiche e la Divisione Serie A Femminile Professionistica possono limitare il numero dei calciatori che ogni società può tesserare per cessione temporanea di contratto e ne possono disciplinare modalità d'impiego e limiti di età.

6. Fermo il rispetto di quanto previsto dall'art. 95 comma 2, è consentita la cessione temporanea del contratto con il calciatore/calciatrice "professionista" o "apprendista prof.", già oggetto di altra cessione temporanea anche nello stesso periodo della campagna trasferimenti, con l'espresso consenso della originaria società a condizione che la seconda cessione temporanea di contratto abbia la stessa scadenza dell'originaria cessione temporanea. In tal caso:

a) le clausole relative ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, opzione e contro-opzione, diritto di recesso e prolungamento della durata della cessione temporanea eventualmente inserite nell'originaria cessione di contratto temporanea sono risolte di diritto, né possono essere inserite di nuove nella seconda cessione temporanea. E' consentita la cessione temporanea di contratto del calciatore/calciatrice già oggetto di altra cessione temporanea con clausola relativa ad obbligo di riscatto con

contemporaneamente:

- più di 3 calciatori/calciatrici "professionisti/e" e/o "apprendisti/e prof", acquisiti/e a titolo temporaneo da uno stesso club;

- più di 3 calciatori/calciatrici "professionisti/e" e/o "apprendisti/e prof" trasferiti/e a titolo temporaneo ad uno stesso club.

5. Le Leghe professionistiche e la Divisione Serie A Femminile Professionistica possono adottare ulteriori regole per disciplinare le modalità d'impiego dei/delle calciatori/calciatrici trasferiti/e a titolo temporaneo.

6. Non è consentita la cessione, temporanea o definitiva, del contratto con il calciatore/calciatrice "professionista" o "apprendista prof." già oggetto di altra cessione temporanea, a meno che questa non sia stata risolta.

condizione già verificata alla data di deposito della successiva cessione temporanea;

b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati.

7. Ferma la durata minima e massima previste nel comma 1, la Società cessionaria può unilateralmente prolungare la durata della cessione temporanea per un'ulteriore stagione sportiva, a condizione che al momento della stipula dell'originaria cessione temporanea tale facoltà, da esercitarsi nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale, sia stata espressamente prevista, con dichiarazione di accettazione da parte del calciatore/calciatrice di ogni conseguenza derivante dall'esercizio o meno della stessa facoltà, e che:

a) la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere prolungata la cessione temporanea;

b) la società cessionaria con diritto di prolungamento stipuli con il calciatore un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di prolungamento stesso.

Sono fatti salvi i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof."

8. In costanza di cessione temporanea, e comunque nel rispetto della regolamentazione sulle cessioni, la società

7. Ferma la durata minima e massima previste nel comma 1, la Società cessionaria può unilateralmente prolungare la durata della cessione temporanea per un'ulteriore stagione sportiva, a condizione che al momento della stipula dell'originaria cessione temporanea tale facoltà, da esercitarsi nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale, sia stata espressamente prevista, con dichiarazione di accettazione da parte del calciatore/calciatrice di ogni conseguenza derivante dall'esercizio o meno della stessa facoltà, e che:

a) la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere prolungata la cessione temporanea;

b) la società cessionaria con diritto di prolungamento stipuli con il calciatore un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di prolungamento stesso.

Sono fatti salvi i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof."

8. In costanza di cessione temporanea, e comunque nel rispetto della

cedente e quella cessionaria possono, d'accordo tra loro e con il consenso del calciatore/calciatrice, convertire la cessione temporanea in definitiva nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale.

In tal caso:

a) la clausola relativa ad obbligo di riscatto è risolta di diritto;

b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati.

9. È consentito il trasferimento, a titolo temporaneo, di un/una calciatore/calciatrice professionista, "apprendista prof" o con contratto di apprendistato professionalizzante a una società partecipante a competizioni non professionistiche. Il trasferimento temporaneo non comporta la cessione del contratto alla società cessionaria. Il/la calciatore/calciatrice potrà stipulare con la cessionaria, ove ne ricorrano i presupposti di legge e conformemente a quanto previsto dall'Accordo Collettivo di categoria, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato, per la sola durata del trasferimento temporaneo.

Ai suddetti trasferimenti temporanei si applicano i precedenti commi 1 e 7.

In tali accordi possono essere inserite clausole che prevedono dei premi a favore della società dilettantistica determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente e la Divisione Serie A Femminile Professionistica, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

Restano ferme le ulteriori disposizioni in materia di norme generali sui trasferimenti e cessioni di contratto.

Durante il tesseramento temporaneo non è

regolamentazione sulle cessioni, la società cedente e quella cessionaria possono, d'accordo tra loro e con il consenso del calciatore/calciatrice, convertire la cessione temporanea in definitiva nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale.

In tal caso:

a) la clausola relativa ad obbligo di riscatto è risolta di diritto;

b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati.

9. È consentito il trasferimento, a titolo temporaneo, di un/una calciatore/calciatrice professionista, "apprendista prof" o con contratto di apprendistato professionalizzante a una società partecipante a competizioni non professionistiche. Il trasferimento temporaneo non comporta la cessione del contratto alla società cessionaria. Il/la calciatore/calciatrice potrà stipulare con la cessionaria, ove ne ricorrano i presupposti di legge e conformemente a quanto previsto dall'Accordo Collettivo di categoria, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato, per la sola durata del trasferimento temporaneo.

Ai suddetti trasferimenti temporanei si applicano i precedenti commi 1 e 7.

In tali accordi possono essere inserite clausole che prevedono dei premi a favore della società dilettantistica determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente e la Divisione Serie A Femminile Professionistica, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

Restano ferme le ulteriori disposizioni in materia di norme generali sui trasferimenti e cessioni di contratto.

Durante il tesseramento temporaneo non è

consentito al/alla calciatore/calciatrice trasferirsi e/o tesserarsi presso altra società, fatta salva la risoluzione anticipata del prestito e la conseguente reintegra con la società cedente.

Al termine del tesseramento temporaneo riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto con la società concedente il prestito.

consentito al/alla calciatore/calciatrice trasferirsi e/o tesserarsi presso altra società, fatta salva la risoluzione anticipata del prestito e la conseguente reintegra con la società cedente.

Al termine del tesseramento temporaneo riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto con la società concedente il prestito.

Norme transitorie

1. Le modifiche ai commi 1, 5 e 6 entrano in vigore il 1° luglio 2025.

2. Le cessioni temporanee di contratto con calciatori/calciatrici “professionisti/e” o “apprendisti/e prof” effettuate prima del 1° luglio 2025, ad esclusione dei contratti preliminari riferiti alla stagione sportiva 2025/2026, hanno efficacia fino alla loro naturale scadenza ma sono da conteggiare nei limiti numerici previsti al successivo punto 3.

3. Il comma 4 ter entra in vigore il 1° luglio 2025, ad eccezione del suo primo paragrafo (relativo al limite degli 8 calciatori e delle 6 calciatrici), che entra in vigore il 1° luglio 2027.

Nelle more dell’entrata in vigore del primo paragrafo dell’art. 4 ter:

- nella stagione 2025/2026, ciascuna società di Serie A, B e C può acquisire temporaneamente fino a dieci calciatori “professionisti” ed “apprendisti prof” ed altrettanti ne può trasferire temporaneamente; e

- nella stagione 2026/2027, ciascuna società di Serie A, B e C può acquisire temporaneamente fino a nove calciatori “professionisti” ed “apprendisti prof” ed altrettanti ne può trasferire temporaneamente; e

-nella stagione 2025/2026, ciascuna

	<p>società di Serie A femminile professionistica può acquisire temporaneamente fino a otto calciatrici “professioniste” ed “apprendiste prof” ed altrettante ne può trasferire temporaneamente; e</p> <p>-nella stagione 2026/2027, ciascuna società di Serie A femminile professionistica può acquisire temporaneamente fino a sette calciatrici “professioniste” ed “apprendiste prof” ed altrettante ne può trasferire temporaneamente.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 117</p> <p style="text-align: center;">Risoluzione del rapporto contrattuale con calciatori/calciatrici “professionisti” o “apprendisti prof”</p>	<p style="text-align: center;">Art. 117</p> <p style="text-align: center;">Risoluzione del rapporto contrattuale con calciatori/calciatrici “professionisti” o “apprendisti prof”</p>
<p>1. La risoluzione del rapporto contrattuale con i calciatori/calciatrici “professionisti” o “apprendisti prof” determina la decadenza del tesseramento dal giorno indicato nel portale telematico.</p> <p>2. La risoluzione del rapporto contrattuale può avvenire consensualmente o nei casi previsti dal contratto, dall’Accordo Collettivo, e da Norme Federali.</p> <p>3. Fatte salve le diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale, qualunque ne sia la ragione ed anche in caso di risoluzione consensuale risultante dalla documentazione depositata presso la Lega di appartenenza della Società o la Divisione Serie A Femminile Professionistica, il calciatore/calciatrice professionista o “apprendista prof” può tesserarsi per qualsiasi Società unicamente durante i periodi annualmente stabiliti per le cessioni di contratto, fermo quanto previsto dall’art. 95, comma 2 delle N.O.I.F. A tal fine, la documentazione comprovante la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale, formalizzata nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. 151/2015, deve essere</p>	<p>1. La risoluzione del rapporto contrattuale con i calciatori/calciatrici “professionisti” o “apprendisti prof” determina la decadenza del tesseramento dal giorno indicato nel portale telematico.</p> <p>2. La risoluzione del rapporto contrattuale può avvenire consensualmente o nei casi previsti dal contratto, dall’Accordo Collettivo, e da Norme Federali.</p> <p>3. Fatte salve le diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale, qualunque ne sia la ragione ed anche in caso di risoluzione consensuale risultante dalla documentazione depositata presso la Lega di appartenenza della Società o la Divisione Serie A Femminile Professionistica, il calciatore/calciatrice professionista o “apprendista prof” può tesserarsi per qualsiasi Società unicamente durante i periodi annualmente stabiliti per le cessioni di contratto, fermo quanto previsto dall’art. 95, comma 2 delle N.O.I.F. A tal fine, la documentazione comprovante la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale, formalizzata nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. 151/2015, deve essere</p>

depositata presso la Lega di appartenenza della società o la Divisione Serie A Femminile Professionistica entro 5 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione.

depositata presso la Lega di appartenenza della società o la Divisione Serie A Femminile Professionistica entro 5 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione.

3 bis. La risoluzione anticipata del rapporto contrattuale con i/le calciatori/calciatrici “professionisti/e” o “apprendisti/e prof” tesserati/e a titolo temporaneo, intervenuta per cause diverse da quelle di cui all’articolo 103 bis, determina il diritto del calciatore/calciatrice di ottenere il ripristino dei rapporti con l’originaria società cedente, da richiedersi mediante la compilazione dell’apposito modulo da depositare, nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale, presso la Lega di appartenenza di quest’ultima. In tal caso:

a) l’eventuale clausola relativa all’obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, è risolta di diritto;

b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell’originaria cessione di contratto temporanea, che sono nel frattempo maturati;

c) il calciatore/calciatrice può essere tesserato dalla società in cui è rientrato/a nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale;

d) è fatto salvo il diritto dell’originaria società cedente di ottenere il risarcimento del danno derivante dall’obbligo di reintegro anticipato del calciatore/calciatrice. Il risarcimento non potrà essere inferiore alla retribuzione contrattualmente dovuta al calciatore/calciatrice per il periodo intercorrente tra la data di reintegro e la scadenza originaria del trasferimento

<p>4. Il calciatore/calciatrice “non professionista” che nel corso della stessa stagione sportiva e nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, stipuli un contratto da “professionista” o “apprendista prof” e ne ottenga – per qualsiasi ragione – la risoluzione, non può richiedere un nuovo tesseramento da “non professionista” fino al termine della stagione sportiva in corso, fatta eccezione per il caso di cui al precedente art. 116.</p> <p>5. La risoluzione del contratto con un calciatore/calciatrice professionista o “apprendista prof” consegue di diritto alla retrocessione della Società dal Campionato Serie C al Campionato Nazionale Serie D maschile e dal Campionato di Serie A al Campionato di Serie B femminile ma non determina la decadenza del tesseramento che prosegue, per una stagione sportiva, in favore della stessa Società con l’assunzione della qualifica di “non professionista”. Il calciatore/calciatrice già tesserato/a come “professionista”, quello/a già tesserato/a come “apprendista prof” e quello/a già tesserato/a come “giovane di serie”, al quale sia stato offerto dalla Società il primo contratto, possono tuttavia tesserarsi – stipulando apposito contratto – per altre Società partecipanti ai campionati professionistici, nella stagione sportiva successiva a quella di retrocessione unicamente durante i periodi annualmente stabiliti per le cessioni di contratto.</p>	<p>temporaneo.</p> <p>4. Il calciatore/calciatrice “non professionista” che nel corso della stessa stagione sportiva e nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, stipuli un contratto da “professionista” o “apprendista prof” e ne ottenga – per qualsiasi ragione – la risoluzione, non può richiedere un nuovo tesseramento da “non professionista” fino al termine della stagione sportiva in corso, fatta eccezione per il caso di cui al precedente art. 116.</p> <p>5. La risoluzione del contratto con un calciatore/calciatrice professionista o “apprendista prof” consegue di diritto alla retrocessione della Società dal Campionato Serie C al Campionato Nazionale Serie D maschile e dal Campionato di Serie A al Campionato di Serie B femminile ma non determina la decadenza del tesseramento che prosegue, per una stagione sportiva, in favore della stessa Società con l’assunzione della qualifica di “non professionista”. Il calciatore/calciatrice già tesserato/a come “professionista”, quello/a già tesserato/a come “apprendista prof” e quello/a già tesserato/a come “giovane di serie”, al/alla quale sia stato offerto dalla Società il primo contratto, possono tuttavia tesserarsi – stipulando apposito contratto – per altre Società partecipanti ai campionati professionistici, nella stagione sportiva successiva a quella di retrocessione unicamente durante i periodi annualmente stabiliti per le cessioni di contratto.</p>
--	---

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 136/A

Il Consiglio Federale

- visti i Comunicati Ufficiali nn. 274/A e 275/A del 29 giugno 2024, che prevedevano l'introduzione, entro il 31 dicembre 2024, di termini e modalità per il ritesseramento dei calciatori/calciatrici "Giovani di Serie", con tesseramento in scadenza al 30 giugno 2025;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di stabilire il periodo dall'**11 giugno 2025** al **25 giugno 2025** per il ritesseramento, con le società già titolari del tesseramento, dei calciatori/calciatrici "Giovani di Serie", in scadenza al 30 giugno 2025, al fine di riacquisire lo status di "Giovani di Serie".

Il ritesseramento dovrà avvenire con le modalità già previste dai citati Comunicati Ufficiali per il deposito delle richieste di tesseramento presso le piattaforme informatiche.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 DICEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 137/A

Il Consiglio Federale

- visto il Comunicato Ufficiale n. 278/A del 29 giugno 2024 che prevede l'introduzione, entro il 31 dicembre 2024, di termini e modalità per il ritesseramento di calciatrici "Giovani Dilettanti" con tesseramento in scadenza al 30 giugno 2025;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di stabilire il periodo dal **1° giugno 2025** al **25 giugno 2025** per il ritesseramento, con le società già titolari del tesseramento, di calciatrici "Giovani Dilettanti" e "non Professioniste" in scadenza al 30 giugno 2025.

Il ritesseramento dovrà avvenire con le modalità già previste dal citato Comunicato Ufficiale per il deposito delle richieste di tesseramento presso le piattaforme informatiche.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 DICEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

evolution
programme

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE
CENTRO DI SVILUPPO TERRITORIALE
CATANZARO

Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, con riferimento all'attività del Centro Federale Territoriale/Centro di Sviluppo territoriale di **CFT/CST CATANZARO** comunica l'elenco dei convocati e delle convocate per il giorno **Lunedì 30 Dicembre 2024**

Presso il **Centro Tecnico Federale in Via Contessa Clemenza, 1 -88100 CATANZARO**

Orario convocazione: **ORE 9:30**

Orario allenamento: **ORE 10:00**

I calciatori/le calciatrici convocati/e dovranno presentarsi puntuali, muniti del proprio abbigliamento da gioco per la seduta, parastinchi e borraccia un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio idonee per il tipo di superficie **Erba Sintetica**

Si ricorda che in occasione della prima convocazione della stagione è necessario consegnare allo staff SGS presente presso il centro:

- Copia del certificato medico per l'attività sportiva agonistica **in corso di validità**;
- Dichiarazione liberatoria minorenne firmato dai genitori/tutori (documento allegato alla convocazione)

Per qualsiasi comunicazione è possibile contattare il/la Responsabile Organizzativo/a **Mauro Francesco cell. 3347640964**

In caso di indisponibilità motivata del calciatore/della calciatrice convocato/a, il Club deve darne immediata comunicazione contattando il/la Responsabile Organizzativo/a Regionale **Cft.Catanzaro@gmail.com**

STAFF

Responsabile Tecnico CFT/CST: Corosiniti Francesco

Allenatore/Allenatrice: Fregola Kevin

Allenatore/ Allenatrice: Mirarchi Simone

Preparatore atletico: De Siena Clericuzio Marco

Allenatore dei portieri: Nania Salvatore

Psicologo/a: Froiio Vittoria





FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

evolution
programme

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE
CENTRO DI SVILUPPO TERRITORIALE
CATANZARO

CALCIATORI/CALCIATRICI CONVOCATI/E

CATEGORIA: U13

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	CLUB
SCARFONE	ANDREA	07/04/2012	KENNEDY J.F AQUILE
CAMPAGNA	ANTONIO	11/09/2012	KENNEDY J.F AQUILE
VIGLIAROLO	FRANCESCO	04/02/2012	KENNEDY J.F AQUILE
VESCIO	ANTONIO	26/01/2012	LAMEZIA TERME
LAATAMNI	ZAKARYA	08/01/2012	LAMEZIA TERME
MERCURI	BRYAN	06/06/2012	LAMEZIA TERME
CUGNETTO	ANTONIO	19/11/2012	LAMEZIA TERME
PALAZZO	GENNARO	04/09/2012	LAMEZIA TERME
PIRELLI	CRISTIAN	28/06/2012	DAVOLI ACADEMY
PRIMERANO	LUCA	22/08/2012	DAVOLI ACADEMY
GRIMALDI	DOMENICO	14/02/2012	CALCIO LAMEZIA
TROPEA	GIOVANNI	12/12/2012	CALCIO LAMEZIA
PERRI	MATTEO	02/04/2012	CALCIO LAMEZIA
TALARICO	GIOVANNI	08/05/2012	RED DEVILS
VOCI	ANDREA	24/01/2012	RED DEVILS
CAVALIERE	ANTONIO	11/12/2012	SPORTING LAMEZIA
MARCHIONE	PASQUALE	20/01/2012	SPORTING LAMEZIA
DOLCE	MATTIA	23/10/2012	ESPERANZA CZ





FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

evolution
programme

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE
CENTRO DI SVILUPPO TERRITORIALE
CATANZARO

CALCIATORI/CALCIATRICI CONVOCATI/E

CATEGORIA: U14

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	CLUB
JADISH	MOHIT	24/04/2011	VIRTUS SOVERATO
GIANCOTTI	ROCCO	05/10/2011	VIRTUS SOVERATO
AZZARITO	MAICOL	22/01/2011	VIRTUS SOVERATO
MAIDA	RICCARDO	21/02/2011	VIRTUS SOVERATO
BIANCO	LORENZO	19/12/2011	VIRTUS SOVERATO
ESPOSITO	MARCO	18/10/2011	VIRTUS SOVERATO
PIRELLI	LUIGI	07/02/2011	DAVOLI ACADEMY
NOTARO	PIETRO	06/07/2011	DAVOLI ACADEMY
SCHIRRIPA	GABRIELE	17/10/2011	CALCIO LAMEZIA
CARUSO	GIUSEPPE	13/01/2011	CALCIO LAMEZIA
BOSCO	ALESSANDRO	21/04/2011	CALCIO LAMEZIA
LARUFFA	GIUSEPPE	14/05/2011	CALCIO LAMEZIA
CARELLA	CRISTIAN	30/07/2011	LAMEZIA TERME
BONADDIO	CRISTIAN	12/07/2011	LAMEZIA TERME
TALARICO	ANTONIO	05/02/2011	LAMEZIA TERME
BRUNETTI	GIOVANNI	13/01/2011	LAMEZIA TERME
GHIMISI	LUCA	14/04/2011	LAMEZIA TERME
CAGLIOTI	GIUSEPPE	09/07/2011	SAMBIASE 2023
MURACA	ANGELO	05/12/2011	SAMBIASE 2023
LENTO	ANDREA	21/01/2011	SAMBIASE 2023
PRISCA	FELICE	17/01/2011	SAMBIASE 2023
SARCONI	DONATO	14/02/2011	ESPERANZA CZ
GARCEA	FRANCESCO	27/06/2011	ESPERANZA CZ
DORIA	FRANCESCO	27/06/2011	ESPERANZA CZ





FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

evolution
programme

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE
CENTRO DI SVILUPPO TERRITORIALE
CATANZARO

SAADI	AMIN	21/04/2011	ESPERANZA CZ
ROTUNDO	FEDERICO	03/02/2011	KENNEDY J.F AQUILE
PROCOPIO	RICCARDO	15/03/2011	KENNEDY J.F AQUILE
IANNIBELLI	ANTONIO	24/07/2011	KENNEDY J.F AQUILE
CARUSO	ANDREA	24/06/2011	KENNEDY J.F AQUILE
GRANDE	DOMENICO	22/02/2011	DAVOLI ACADEMY





FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

evolution
programme

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE
CENTRO DI SVILUPPO TERRITORIALE
COSENZA

Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, con riferimento all'attività del Centro Federale Territoriale/Centro di Sviluppo territoriale di **CFT/CST COSENZA** comunica l'elenco dei convocati e delle convocate per il giorno **Lunedì 30 Dicembre 2024**

Presso il **Centro Sportivo Real Cosenza in Viale Magna Grecia, 39 87100 Cosenza**

Orario convocazione: **ORE 09,30**

Orario allenamento: **ORE 10,00**

I calciatori/le calciatrici convocati/e dovranno presentarsi puntuali, muniti del proprio abbigliamento da gioco per la seduta, parastinchi e borraccia un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio idonee per il tipo di superficie (**Erba Naturale o Erba Sintetica**).

Si ricorda che in occasione della prima convocazione della stagione è necessario consegnare allo staff SGS presente presso il centro:

- Copia del certificato medico per l'attività sportiva agonistica **in corso di validità**;
- Dichiarazione liberatoria minorenni firmata dai genitori/tutori (documento allegato alla convocazione)

Per qualsiasi comunicazione è possibile contattare il/la Responsabile Organizzativo/a **Mazzuca Lucia cell.3290783569**

In caso di indisponibilità motivata del calciatore/della calciatrice convocato/a, il Club deve darne immediata comunicazione contattando il/la Responsabile Organizzativo/a Regionale **cft.cosenza@gmail.com**

STAFF

Responsabile Tecnico CFT/CST: Francesco Ramunno

Allenatore/Allenatrice: Paolo Luigi Chiappetta

Allenatore/Allenatrice: Luca Chianello

Preparatore atletico: Angelo Forestieri

Allenatore dei portieri: Orazio Costa

Psicologo/a: Luigi Ferraro





FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

evolution
programme

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE
CENTRO DI SVILUPPO TERRITORIALE

COSENZA

CALCIATORI/CALCIATRICI CONVOCATI/E

CATEGORIA: U13M

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	CLUB
AIELLO	GIOVANNI	18/04/2011	REAL COSENZA
ARAGONA	SALVATORE	05/04/2011	REAL COSENZA
BRUNO	GABRIELE	28/09/2011	MARCELLO PASQUINO
D'AGOSTINO	GABRIELE	25/02/2011	MARCELLO PASQUINO
DOMANICO	GIANCARLO	16/04/2011	REAL COSENZA
DOMANICO	LORENZO	26/10/2011	REAL COSENZA
FATO	LORENZO	21/10/2011	REAL COSENZA
GENCARELLI	FEDERICO	22/06/2011	REAL COSENZA
GENTILE	FRANCESCO MARIA	07/07/2011	CESCO SBANO
GUMA	JUSTIN MARCELLO	07/07/2011	SOCCER MONTALTO
IMBROINISI	MARTIMO	12/06/2011	MARCELLO PASQUINO
LEONARDI	FRANCESCOLIBERO	19/05/2011	RENDE CALCIO
LEONETTI	PIETRO	03/01/2011	POL DONNICI
MACCHIONE	CESARE	09/07/2011	POL DONNICI
MARTELLO PANNO	ANTONIO	20/06/2011	MARCELLO PASQUINO
MARTORA	GIUSEPPE	15/02/2011	CESCO SBANO
PASCUZZI	BRUNO	05/07/2011	REAL COSENZA





FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

evolution
programme

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE
CENTRO DI SVILUPPO TERRITORIALE

COSENZA

CALCIATORI/CALCIATRICI CONVOCATI/E

CATEGORIA: U12M

CARNEVALE	ANDREA	09/07/2012	MARCELLO PASQUINO
CERCHIARO	GIUSEPPE	18/04/2012	REAL COSENZA
CUPELLO	RENATO	05/05/2012	CESCO SBANO
DE FILIPPIS	NICCOLO	21/01/2012	REAL COSENZA
DE LUCA	GIOVANNI	05/07/2012	REAL COSENZA
DE ROSE	FRANCESCO PIO	26/09/2012	REAL COSENZA
DE SETA	WALTER	28/09/2012	PROCOSENZA
FILICE	GIANMARIA	03/04/2012	POL DONNICI
GIANNOTTA	GIUSEPPE	22/10/2012	POL DONNICI
GIGLIOTTI	LUCA	09/07/2012	REAL COSENZA
GUIDO	MATTIA	29/06/2012	PROCOSENZA
LUCI	PIETRO	05/09/2012	REAL COSENZA
MANNA	FRANCESCO	10/10/2012	PROCOSENZA
PAGLIUSO FABIANO	MATTEO	09/12/2012	REAL COSENZA
PAGNOTTA	MARIO	07/01/2012	PROCOSENZA
PEPE	MATTIA SALVATORE	08/06/2012	CESCO SBANO
PEREZ	CHRISTIAN ANTONIO	31/12/2012	REAL COSENZA
PERRELLI	DAVIDE IGNAZIO	09/07/2012	POL DONNICI
PERROTTA	ERNESTO	23/01/2012	POL DONNICI
RENDE	PASQUALE ZION	08/08/2012	REAL COSENZA
SANSO	GIORGIO	28/01/2012	PROCOSENZA





FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

evolution
programme

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE
CENTRO DI SVILUPPO TERRITORIALE

COSENZA

CALCIATORI/CALCIATRICI CONVOCATI/E

CATEGORIA: U13M

AIELLO	FRANCESCA	28/04/2010	COSENZA CALCIO
AVOLIO	SOFIA	19/01/2010	COSENZA CALCIO
BONANNO	SOFIA MARIA	13/09/2010	COSENZA CALCIO
BORRELLI	AZZURRA	03/12/2010	COSENZA CALCIO
BRUNO	MIRIAM	22/04/2010	COSENZA CALCIO
COCCIMIGLIO	NOEMI	04/12/2010	COSENZA CALCIO
CONSOLINI	ELENA	01/07/2010	COSENZA CALCIO
DE STEFANO	MIRIAM	28/11/2012	COSCARELLO
DONATO	ARIANNA	01/02/2010	COSENZA CALCIO
GIORDANO	REBECCA	15/05/2010	COSENZA CALCIO
MACCARRONE	LUCIA	27/07/2011	COSENZA CALCIO
MELCHIORRE	LUIGIA MARIA	03/05/2010	COSENZA CALCIO
MIRABELLI	SERENA	14/09/2011	COSENZA CALCIO
MORELLI	PRINCESS	21/10/2011	COSENZA CALCIO
PRINCIPE	VITTORIA MARIA	12/10/2011	COSENZA CALCIO
RAMUNDO	RAMONA	08/06/2011	COSENZA CALCIO
RINALDI	EUGENIA	01/12/2011	MONTALTO UFFUGO
TIESI	CHIARA	31/08/2010	COSENZA CALCIO
TIESI	KAROL E	18/10/2011	COSENZA CALCIO
UNGARO	MARIA ISABELLA	28/02/2011	COSENZA CALCIO

